



# CITTÀ DI ASOLO

Provincia di Treviso

Piazza G. D'Annunzio 1 – 31011 Asolo (TV)

Codice fiscale : 83001570262 - P.IVA: 00813400264

tel. 0423/0423 5245

[www.comune.asolo.tv.it](http://www.comune.asolo.tv.it)

Posta Elettronica Certificata(pec): [comune.asolo.tv@pecveneto.it](mailto:comune.asolo.tv@pecveneto.it)

Email: [protocollo@comune.asolo.tv.it](mailto:protocollo@comune.asolo.tv.it)

---

## VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 23/07/2026

**OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A. - DI VIA BORGO PONTE PERON  
VARIANTE ; ASSENZA OSSERVAZIONI-OPPOSIZIONI; APPROVAZIONE**

L'anno 2026 addì 23 del mese di Luglio alle ore 18.00 si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto.

All'appello risultano

| Nominativo            |              | Presente      |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Dalla Rosa Franco     | Sindaco      | SI            |
| Migliorini Mauro      | Vice Sindaco | AG            |
| Basso Laura           | Assessore    | sì, da remoto |
| Bonsembiante Beatrice | Assessore    | SI            |
| Canil Andrea          | Assessore    | SI            |

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A. - DI VIA BORGO PONTE PERON - VARIANTE;  
ASSENZA OSSERVAZIONI-OPPOSIZIONI; APPROVAZIONE

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/09/2024 di approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2024-2029;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 24/12/2025 con la quale si è provveduto all'approvazione del DUP 2026-2028 e all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2026 avente per oggetto "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021";

VISTE le successive variazioni apportate sino ad oggi al D.U.P., al Bilancio di previsione, al PEG e al P.I.A.O.;

VISTO il primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con decreto n. 188 del 06/11/2023 dal Presidente della provincia di Treviso e dato atto che lo stesso decreto è stato pubblicato nel B.U.R. n. 152 del 24/11/2023 con efficacia a datare dal 10/12/2023;

VISTO l'art.48, comma 5-bis, della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e ss. mm. ed ii.;

VISTO lo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale "Variante Generale al Piano Regolatore Generale" approvato con D.G.R.V. n. 168 del 26/01/2001, n. 2006 del 26/07/2005 e n. 2231 del 21/07/2009 e ss. mm. ed ii., che costituisce il primo Piano degli Interventi (P.I.) per le parti compatibili con il P.A.T.;

VISTO l'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.A.T. "Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura "VAS", in particolare i commi 3, 6 e 7;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 22.04.2016 con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) - Piano di Lottizzazione – che comprende le aree z.t.o. C2.1/3 e F3 in Via Borgo Ponte Peron oltre ad un tratto della strada provinciale n.6 della Vallorgana in località Pagnano d'Asolo;

RICHIAMATO l'atto notarile Rep.143652 del 16.09.2016 con il quale è stata sottoscritta la convenzione tra ditte Lottizzanti e Comune di Asolo, ai sensi dell'art.28 della L.17.08.1942 n.1150 ed ai sensi dell'art.19 della L.R. 23.04.2004 n.11 e ss. m. ed ii.;

ACCERTATO che in data 01/09/2023 è stato rilasciato, con il n.P17065, il Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste con il P.U.A approvato e secondo quanto stabilito dalla citata convenzione urbanistica;

VISTO l'inizio lavori in data 15.04.2024 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

DATO ATTO che per quanto alle opere di urbanizzazione secondaria, le stesso sono state completamente eseguite e hanno ottenuto il collaudo tecnico-amministrativo come da determinazione di presa d'atto n.1 del 07.01.2026;

DATO ATTO che è stata depositata allo SUAP con ID 01767420266-24102025-1043 istanza registrata in data 10.11.2025 al prot. n.21874 per una variante al P.U.A.;

DATO ATTO che la predetta istanza di variante è comprensiva della richiesta di proroga del P.U.A. e della convenzione, ai sensi del D.L.76/2020 convertito in legge n.120/2020, del D.L.181/2023 convertito in legge n.11/2024, del D.L. 200/2025 convertito in legge 26/2026 che prevede una proroga automatica di mesi 48 anche per i P.U.A. e relative convenzioni;

VISTO comunque l'art.20 punto 11, secondo periodo, della L.R. 11/2004 e ss. mm. ed ii. che consente di prorogare la validità del P.U.A. "per un periodo non superiore a cinque anni";

RITENUTO pertanto di applicare quanto previsto dalla L.26/2026 ovvero di prorogare il P.U.A. di mesi 48, periodo non superiore a quello stabilito dalla norma regionale;

DATO ATTO della nuova situazione delle proprietà delle ditte lottizzanti per la variante al PUA secondo i titoli catastali aggiornati;

VISTA la delibera n. 12 del 18/12/2025 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali di adozione, in salvaguardia, delle mappe di allagabilità e accertato che l'area in questione NON è interessata dalla mappatura;

DATO ATTO e specificato che per la parte esterna alla lottizzazione ovvero la realizzazione del citato marciapiede di collegamento, con la presente si approva il progetto dal solo punto di vista tecnico rinviando ad altri atti l'approvazione dal punto di vista finanziario essendo opere escluse dal quadro economico del progetto di PUA sia originario sia della presente variante;

ACCERTATO che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria previsto in sede di convenzione ammontava ad euro 475.000,00 poi aggiornato con il titolo edilizio del progetto esecutivo delle opere stesse, ad euro 588.000,00 e quindi comunque superiori al valore tabellare degli oneri primari pari ad euro 386.840,00;

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra, è stato determinato, sia in sede di convenzione sia in sede di progetto esecutivo, lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria previsti al momento del rilascio dei titoli edilizi dei singoli interventi nei vari lotti;

ACCERTATO che, come da nuovo computo metrico estimativo - quadro riepilogativo della variante, il costo delle opere di urbanizzazione primaria risulta ammontare ad euro 557.175,98 e quindi inferiore a quanto previsto con il permesso di costruire per la realizzazione delle opere stesse non

essendo più prevista la rete di metanizzazione, opere non più obbligatoria;

DATO ATTO che:

- la zonizzazione dell'area interessata all'intervento NON ha subito modifiche anche a seguito dell'approvazione del P.A.T. a dicembre 2023
- non sono cambiati i valori tabellari ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione sia primari che secondaria, per le zone classificate come quella del P.U.A. di Via Borgo Ponte Peron e pertanto permane, ad oggi, lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria previsti al momento del rilascio dei titoli edilizi dei singoli interventi nei vari lotti;

RICORDATO comunque quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di oneri di urbanizzazione primaria e quanto riportato nella convenzione a lottizzare Rep.143652/2016 ovvero la possibilità di eventuali congruagli sulla base delle risultanze della contabilità finale, che sarà parte integrante della documentazione per il collaudo tecnico-amministrativo e che dovrà essere presentato per l'approvazione e presa d'atto da parte del Comune;

RICHIAMATI i pareri degli enti gestori, dell'ULSS, del Consorzio di Bonifica Piave, del Genio Civile di Treviso, ecc., in sede di approvazione del P.U.A. originario e considerato che le varianti NON sono sostanziali e non inficiano quanto autorizzato e/o prescritto con i predetti pareri di enti vari;

VISTO il parere dell'ufficio Demanio, Patrimonio e LL.PP. di questo ente, espresso in data 06.02.2026 con riferimento in particolare alla parte esecutiva e quindi da considerare con la successiva variante al titolo edilizio che seguirà il procedimento di approvazione della presente variante al P.U.A.;

DATO ATTO che è stato chiesto anche il parere del locale Comando di Polizia Locale con nota prot.23620 del 05/12/2025 a cui non è stato dato riscontro e quindi si è formato un silenzio-assenso;

VISTO il nulla-osta, con prescrizioni, della provincia di Treviso e relativo alla variante, espresso con Loro nota prot.2026/11777 del 02/03/2026, richiamando i precedenti Decreti provinciali relativi al P.U.A. di origine;

VISTO il successivo nulla-osta con prescrizioni della provincia di Treviso espresso con loro nota prot.2026/14924 del 13/03/2026;

DATO ATTO che per la variante non risulta necessario procedere, in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), con la richiesta di nuovo parere motivato ai sensi del D.L.vo 152/2006 e della L.R. 12/2024, come poi previsto dal Regolamento regionale n.3/2025 art.5 punto 3 lett.d), ricordando che il PUA originario ha ottenuto il parere motivato n.54 in data 24/02/2016;

DATO ATTO che il Piano è ubicato in area esterna al perimetro del sito Rete Natura 2000 dei Colli Asolani ed inoltre ricade in ambito all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017, per cui non è dovuto il parere motivato in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale V.INC.A. secondo quanto stabilito dall'allegato A al decreto n.15 del 17/02/2025 emesso dall'ufficio regionale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.68 dell'11.06.2026 con la quale è stata adottata la variante presentata in data 10.11.2025 e successive integrazioni;

DATO atto che l'ufficio urbanistica ha provveduto alla pubblicazione anche on-line dell'avviso

prot.11258 datato 17/06/2016 ai sensi dell'art.20 della L.R. 11/2004 e ss.mm. ed ii. nonché a darne pubblicità attraverso manifesti in luoghi pubblici;

VISTA la certificazione del Segretario Comunale relativa all'avvenuto deposito del P.U.A. alla segreteria comunale nel periodo dal 18/06/2026 al 27/06/2026;

VISTA l'attestazione prot.13399 in data 20.07.2026 del Segretario Comunale da cui si evince che NON risultano pervenute osservazioni a seguito dell'adozione della Variante al P.U.A. di che trattasi;

VISTO il D.L. n.70 del 13.05.2011 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia – convertito nella legge n.106 del 12 luglio 2011, in particolare l'art.5 punto 13) lett.b) in merito alla competenza di adozione degli strumenti urbanistici attuativi da parte della Giunta Comunale e ricordato che la legge regionale n.11/2004 all'art.20 punto 1 ribadisce che la competenza di adozione e approvazione dei P.U.A. è in capo alla Giunta Comunale;

VISTO il D.L.vo 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

PRESO ATTO che il Piano Urbanistico Attuativo non contiene precise disposizioni planimetriche, tipologiche, formali e costruttive da consentire la realizzazione di opere edilizie mediante S.C.I.A. e quindi gli interventi nei singoli lotti dovranno essere attuati tramite Permesso di Costruire;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in particolare l'art.39, pertanto la presente deliberazione andrà pubblicata sul sito istituzionale anche alla voce "amministrazione trasparente";

VISTI inoltre:

- la legge 17.08.1942 n. 1150;
- il Testo Unico per l'edilizia n.380/01;
- la legge n.241/90 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto comunale;
- gli artt.19, ed in particolare il punto 13 dell'art.20 della Legge regionale n.11 del 23.04.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di VARIANTE a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, come meglio sopra descritto, avverrà previa istanza di variante al titolo edilizio n.P17065 del 01/09/2023 in corso di validità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.19 punto 4 della legge regionale n.11/2004, le opere di urbanizzazione non ricadono nella disciplina degli appalti pubblici quando hanno un importo sottosoglia, ed inoltre, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/01 le opere di urbanizzazione primaria a scomputo e di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14 del Codice degli Appalti (D.L.vo 36/2023), possono essere realizzate direttamente dal proponente così come anche riportato all'art.5 dell'allegato I.12 di riferimento all'art.13 comma 7 del D.L.vo 36/2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile dello stesso, ai sensi dell'art. 49 del D. Legislativo 267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) - Piano di Lottizzazione – VARIANTE - in z.t.o. C2.1/3 individuato come “perimetro di intervento unitario” (art.5 delle vigenti N.T.A. di P.R.G.) costituito anche da un'area di P.R.G. - sottozona F3 – di Via Borgo Ponte Peron, il tutto nella località di Pagnano d'Asolo, secondo il progetto redatto dal tecnico arch. Nico Basso e costituito dai seguenti documenti ed elaborati in atti all'ufficio comunale competente:
  - Relazione tecnico illustrativa con quadro economico di spesa;
  - Norme Tecniche di Attuazione;
  - Tav. 01 Planimetria generale STATO APPROVATO scala 1:500
  - Tav. 02 Planimetria generale dello STATO DI PROGETTO scala 1:500 - VARIANTE AL PUA
  - Tav. 03 Planimetria generale scala 1:500 – COMPARATIVA
  - Tav. 04 Planimetria stato di progetto scala 1:500 - previsione marciapiede e opere di messa in sicurezza della mobilità pedonale lungo la SP6 Pradazzi;
  - Tav. 05 Planimetria generale STATO APPROVATO scala 1:500 - dati urbanistici
  - Tav. 06 RETE ELETTRICA scala 1:500, VARIANTE al PUA;
  - Tav. 07 5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA scala 1:500, VARIANTE al PUA.
3. DI DARE ATTO che il P.U.A. originario, efficace dal 30/04/2016 e durata di anni 10, è prorogato di mesi 48 rispetto alla scadenza della validità, ai sensi della L.26/2026 ed in attuazione dell'art.20 punto 11 secondo periodo della L.R. 11/2004;
4. DI DARE ATTO che trattasi di variante che non modifica sostanzialmente le principali previsioni di realizzazione degli standard di piano;
5. DI DARE ATTO dei pareri, meglio indicati in premessa;
6. DI DARE ATTO che dovranno essere recepite e attuate, in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria di VARIANTE, le prescrizioni e/o condizioni, previste dai vari pareri degli enti o uffici comunali;
7. DI STABILIRE che eventuali varianti planimetriche comportanti limitati scostamenti della configurazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare entro l'ambito di intervento, ferme restando le quantità previste negli elaborati, nonché eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche dei materiali previsti nella realizzazione degli spazi pubblici, non necessitano di nuovo atto deliberativo di adozione da parte della Giunta, fatta salva l'acquisizione da parte delle Ditte lottizzanti dei pareri da parte degli enti preposti, ove dovuti, e i conseguenti titoli abilitativi edilizi;

8. DI DARE ATTO che la Variante al P.U.A. non contiene precise disposizioni plani volumetriche, tipologiche, formali e costruttive tali da consentire la realizzazione degli interventi edilizi mediante S.C.I.A.;
9. DI DARE ATTO che le opere di urbanizzazione primaria di Variante, potranno essere eseguite direttamente dalle ditte lottizzanti, ai sensi dell'art.19 punto 4 della legge regionale n.11/2004, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/01 essendo l'importo inferiore alla soglia di cui all'art.14 del Codice degli Appalti (D.L.vo 36/2023), oltre ai sensi di quanto riportato all'art.5 dell'allegato I.12 di riferimento all'art.13 comma 7 del D.L.vo 36/2023;
10. DI STABILIRE che le ditte lottizzanti potranno procedere con l'esecuzione delle opere di variante solo ad avvenuto rilascio del permesso di costruire di variante al titolo edilizio rilasciato in data 01/09/2023 con il n.P17065;
11. DI CONFERMARE lo scomputo totale del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria in sede di rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione dei volumi, salvo conguaglio sulla base o della contabilità finale delle opere se inferiore al valore complessivo tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria o se risultante a seguito di nuove tariffe dei predetti valori tabellari;
12. DI DARE ATTO che per la VARIANTE al P.U.A. entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale della presente delibera di approvazione;
13. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime espressa palesamente, stante la necessità di dare seguito con urgenza al procedimento



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 228**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica - Ambiente**

Oggetto: **PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A. - DI VIA BORGO PONTE PERON VARIANTE ;  
ASSENZA OSSERVAZIONI-OPPOSIZIONI; APPROVAZIONE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica - Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2026

Il Responsabile di Settore

Maurizio Bonifacio

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Sabrina Pellizzari

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
DALLA ROSA FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CURTI SANDRA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Asolo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento é stato firmato da:

Sandra Curti in data 24/07/2026  
Franco Dalla ROsa in data 27/07/2026



# **COMUNE ASOLO**

**Provincia di Treviso**

## **DELIBERA N. 94 del 23/07/2026**

**OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - P.U.A. - DI VIA BORGO PONTE PERON VARIANTE ;  
ASSENZA OSSERVAZIONI-OPPOSIZIONI; APPROVAZIONE**

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 27/07/2026 al 11/08/2026 ed è divenuta esecutiva il 06/08/2026.

Il Segretario Generale  
Curti Sandra